

Con la conversione del DL n. 34/2020, detto "Decreto Rilancio" (DR), sono state apportate numerose modifiche alla nuova detrazione fiscale per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, oltre che per numerosi altri interventi effettuati contestualmente.

Per quali lavori?

È indispensabile eseguire almeno uno dei lavori di cui al comma 1 dell'art 119 DR per godere del SuperEcoBonus110%: sono i cosiddetti interventi "trainanti" perché sono necessari per poter eseguire, con la medesima percentuale di detrazione, altri interventi "trainati" che diversamente avrebbero percentuali di detrazione sensibilmente inferiori.

Gli **interventi "trainanti"** sono:

- 1) isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che incidano per almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e con almeno un accesso autonomo dall'esterno.
- 2) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con tipologia:
 - a. a condensazione con efficienza pari ad almeno la classe A
 - b. a pompa di calore (anche con impianti ibridi o geotermici), anche abbinata all'installazione di impianto fotovoltaico e/o accumulo
 - c. a microcogenerazione
 - d. a collettori solari
 - e. a Teleriscaldamento efficiente mediante allaccio*
- 3) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con tipologia:
 - a. a condensazione (efficienza pari ad almeno la classe A)
 - b. a pompa di calore (anche con impianti ibridi o geotermici), anche abbinata all'installazione di impianto fotovoltaico e/o accumulo
 - c. a microcogenerazione
 - d. a collettori solari
 - e. a Teleriscaldamento efficiente mediante allaccio*
 - f. a Biomasse (almeno 5 stelle)*

** solo per impianti siti in comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione alle norme Europee in relazione alla direttiva 2008/50/CE.*

Gli interventi **trainaTI** sono:

Tutti gli interventi previsti dall'ecobonus, legati quindi all'efficienza energetica di cui all'articolo 14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainaNTI: in questo caso si applica l'aliquota del 110% a tutti i relativi interventi.

Note:

Per gli edifici **storici vincolati** ai sensi del D.Lgs 42/2004 ove gli interventi "trainanti" siano vietati da regolamenti edili, urbanistici e ambientali è possibile ottenere il SuperEcoBonus anche solo con gli interventi "trainati" di cui al comma 2 art. 119 DR, fermo restando il miglioramento di 2 classi energetiche ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Le disposizioni di cui all'art 119 DR non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali

- A/1: abitazioni di tipo signorile
- A/8: abitazioni in ville
- A/9: castelli

È sempre richiesta l'asseverazione dei lavori mentre il visto di conformità è richiesto solo in caso di cessione del credito / contributo in fattura.

Requisiti:

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 art 119 DR (interventi trainaNTI e trainati) devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3 -ter dell'articolo 14 del DL 2013, n. 63, (ECOBONUS).

Nel loro complesso gli interventi di cui ai commi 1 e 2 art 119 DR (interventi trainaNTI e trainati) devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art 119 DR (impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Demolizione e ricostruzione:

Nel rispetto dei requisiti di cui al DR, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi trainaNTI e trainati, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Impianti solari fotovoltaici, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica

Per gli interventi di installazione di:

- impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
- sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati con la medesima detrazione

- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

la detrazione spetta nella misura del 110%, ma a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” oppure nel caso degli impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo in alternativa anche ad un intervento di SismaBonus.

Chi può beneficiare?

I beneficiari sono indicati al comma 9 dell’Art.119 Decreto Rilancio per gli interventi effettuati:

- dai condomini
- dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, su unità immobiliari. Le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi di miglioramento energetico commi 1-2-3 del Decreto Rilancio per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
- Dagli IACP, Istituti Autonomi Case Popolari.
- Dalle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
- Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

In quanto tempo?

Il SuperEcobonus del 110 % si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La detrazione fiscale viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

SismaBonus

Per gli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 –septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.